



**COMUNE DI BOTTIDDA**  
**PROV. DI SASSARI**

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

(Art. 1 comma 611 Legge n. 190/2014)

Approvato con deliberazione C.C. n. del

## RELAZIONE TECNICA

### PREMESSA

Il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, costituiscono ormai obiettivi prioritari dello Stato, il cui perseguimento necessita il coinvolgimento di tutti i soggetti della Pubblica Amministrazione. Nei mesi scorsi, dopo il documento programmatico del Commissario Straordinario alla Spending Review Cottarelli dell'agosto 2014, con il quale indicava una serie di azioni finalizzate al taglio della spesa pubblica, ponendo come obiettivo anche la sensibile riduzione delle società partecipate da circa 8.000 ad un migliaio, è intervenuto anche il legislatore che, con la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014), ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" da realizzarsi entro la fine del 2015.

Il sistema normativo sulle partecipazioni societarie appare alquanto articolato, in virtù dei continui interventi frequentemente introdotti, volti principalmente a ridurre un fenomeno (quello delle municipalizzate) che soprattutto negli anni '90 ha vissuto l'apice dell'abuso di uno strumento che nella gran parte dei casi si è rivelato fonte di inefficienza.

L'articolo 1 comma 611 della legge n. 190/2014 prevede l'avvio da parte delle pubbliche amministrazioni di un **processo di razionalizzazione** delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il successivo comma 612 prevede l'approvazione di un **piano operativo di razionalizzazione** delle società partecipate da attuare attraverso deliberazioni consiliari, che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il Piano deve contenere i tempi di attuazione e il dettaglio dei risparmi da conseguire, da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Ad esso va allegata una relazione tecnica.

Il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, servirà a conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti **5 criteri**:

a. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *per espressa previsione normativa*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*.

Il comma 614 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento, sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

## **PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI**

Si richiamano, in sintesi, i principali riferimenti normativi.

**Articolo 4 commi 4 e 5 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012**, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135:

comma 4: Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

comma 5: Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4.

**Art. 16 comma 2 del D.L. 24 giugno 2014**, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114: ha disposto che fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le disposizioni di cui all'art. 4 comma 4 e segg. Del d.l. n. 95/2012 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del suindicato decreto.

**Art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007 n. 244:**

comma 27: Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

comma 28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

comma 29: Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad

evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. ...

**Art. 149 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (in materia di servizio idrico integrato): L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

**L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.**

1 Periodo introdotto dall'art. 1 comma 615 della legge n. 190/2014

**Articolo 1, commi 611 e segg. Legge 23 dicembre 2014, n. 190:**

comma 611: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti 5 criteri:

a. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

comma 612: I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

comma 613: Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

## CONSIDERAZIONI

Nel Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate si è ritenuto opportuno, **per ragioni di completezza informativa e di trasparenza**, fornire un quadro complessivo delle società partecipate e di enti/organismi dei quali fa parte l'ente.

**Si precisa fin d'ora che gli enti e gli organismi nei quali l'ente ha delle quote associative non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 comma 611 e seguenti della legge n. 190/2014.**

Tuttavia, anche in tali casi, **sposando la ratio della norma in oggetto**, l'ente farà le sue valutazioni sull'opportunità o meno di mantenere le quote associative, sulla base del rapporto costi/benefici.

Il Sindaco

COCCO DANIELE SECONDO

## ABSTRACT

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*, definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il processo di razionalizzazione si articola in una serie di fasi, che possono essere così sintetizzate:

Approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate, adottato su proposta del Sindaco. Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Organo competente all'approvazione è il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma e) del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

Pubblicazione del Piano nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune.

IL Sindaco, la Giunta e il Consiglio, *in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*, entro il 31 marzo 2016, predispongono una relazione sui risultati conseguiti.

Trasmissione della relazione "*a consuntivo*" alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Pubblicazione della relazione nel sito internet del Comune;

Le novità introdotte dalla legge 190/2014 fanno salvi i divieti di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e i divieti di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## IL QUADRO GENERALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E IN ENTI/ORGANISMI DEL COMUNE DI BOTTIDDA

Non sussistono situazioni di organismi controllati per i quali si renda necessario applicare le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 95/2012.

Nella tabella seguente è riportato, **per ragioni di completezza informativa e di trasparenza**, il quadro complessivo delle società partecipate e di enti/organismi dei quali fa parte l'ente. **Si precisa fin d'ora che gli enti e gli organismi nei quali l'ente ha delle quote associative non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 comma 611 e seguenti della legge n. 190/2014.** Resta inteso che anche in tal caso, **sposando la ratio della norma in oggetto**, l'ente farà le sue valutazioni sull'opportunità o meno di mantenere le quote associative, sulla base del rapporto costi/benefici.

<b>Ragione sociale</b>	<b>Natura giuridica</b>	<b>Quota di partecipazione</b>	<b>Funzioni attribuite</b>	<b>Durata attuale dell'impegno</b>
<b>GRUPPO AZIONE LOCALE GAL LOGUDORO GOCEANO</b>	Associazione riconosciuta	3.300	Promozione dello sviluppo rurale	31/12/2050
<b>CONSORZIO DI SVILUPPO CIVILE</b>	Consorzio obbligatorio tra comuni	5.000	Promozione della cultura della legalita'	31.12.2015 Recesso deliberato con atto C.C. n. 33/2014
<b>SISTEMA TURISTICO LOCALE NORD OVEST SARDEGNA STL – SOC. CONS.LE ARL</b>	societa' consortile a responsabilita' limitata	1.161,51	Promozione sviluppo turistico	2050 in fase di liquidazione

## PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Per la definizione del Piano operativo di razionalizzazione, e' stata seguita una metodologia rispondente ai presupposti normativi che puo' essere sintetizzata nei seguenti punti:

1. Verifica dei 5 criteri di cui all'art. 1 comma 611 della L. n. 190/2014
2. Decisione
3. Tempi di attuazione
4. Risparmi da conseguire

### 1.. Gruppo di Azione Locale GAL Logudoro Goceano

Verifica dei criteri di cui all'art. 1 comma 611 della l. n. 190/2014: Il caso in esame non rientra, in nessuno dei criteri di cui al citato art. 1 comma 611 della l.n. 190/2014.

### 2. Consorzio di Sviluppo Civile

Verifica dei criteri di cui all'art. 1 comma 611 della l. n. 190/2014: Il caso in esame non rientra, in nessuno dei criteri di cui al citato art. 1 comma 611 della l.n. 190/2014.

Decisione: Con delibera del C.C. n. 33 del 05.09.2014 il Comune ha deliberato il recesso operativo dal 01.01.2016 in quanto *non appare più utile ne conveniente, anche per le gravi ristrettezze finanziarie conseguenti alla crisi economica in atto, mantenere in vita l'attività del Consorzio in intestazione per il quale l'ente ritiene doversi procedere allo scioglimento entro il più breve tempo possibile non prima comunque di aver portato a conclusione la fase relativa alla gestione degli ultimi finanziamenti RAS per i quali sono ancora in corso le attività di rendicontazione .*

### 3. Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest s.c.a.r.l. (STL)

Verifica dei criteri di cui all'art. 1 comma 611 della l. n. 190/2014: la società consortile non svolge attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Decisione: Il Piano operativo prevede il recesso dal Sistema Turistico Locale, con contestuale cessione della quota di partecipazione.

Motivazione: L'esperienza maturata in questi anni, sin dalla nascita dell'STL Sardegna Nord ovest, i cui presupposti erano quelli di creazione di un partenariato pubblico/privato forte per il rilancio in chiave turistica del nord Sardegna, ha dimostrato la scarsa efficacia. Tempi di attuazione: 2015.

Risparmio da conseguire per l'ente: il risparmio per il Comune è quantificato in circa 5.000 euro/anno, pari alla quota richiesta all'ente per il funzionamento.

BOTTIDDA, li 18.09.2015